



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

**COPIA**

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 62 del 29/12/2020

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE.**

### Seduta n. 7/2020

Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle **ore 20:00** in **modalità videoconferenza**.

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco **Tagliavini Enrico** assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare **scrutatori** i consiglieri **Bergonzini Eleonora** e **Linari Erio**.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Dallolio Paolo**.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

<b>Tagliavini Enrico</b>	Sindaco	Presente
<b>Gozzi Antonella</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Pisciotta Davide</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Bonaiuti Augusto</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Rinaldi Mauro</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Varroni Aldina</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Bergonzini Eleonora</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Fichi Emiliano</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Gozzoli Rita</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Carmignano Rosamaria</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Linari Erio</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Caroli Germano</b>	Consigliere Comunale	Presente
<b>Grandi Emanuela</b>	Consigliere Comunale	Presente

**Assegnati: n. 13**

**In carica: n. 13**

**Presenti: n. 13**

**Assenti: n. 0**

Risulta inoltre:

<b>Barani Elisa</b>	Assessore non consigliere	Presente
---------------------	---------------------------	----------

La seduta è:  pubblica  segreta

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE.**

La seduta si svolge in **videoconferenza** secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dal **provvedimento Sindacale n. 6-2020 atti prot. n. 4392 del 20/04/2020**, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19."

***IL CONSIGLIO COMUNALE***

***PREMESSO*** che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

***DATO ATTO*** che a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevino:

- società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico;
- società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- società previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

***TENUTO CONTO*** che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**RICORDATO** che

- l'ambito della ricognizione richiesta dal TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», in enti di tipo societario ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);

- a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del TUSP ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette - in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni:

- in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
- le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società od organismi non qualificabili come a controllo pubblico. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, per controllo pubblico si deve intendere la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, ovvero la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**EVIDENZIATO** che in merito all'adempimento di cui all'articolo 24 del TU nel 2017 il Comune ha provveduto con delibera di Consiglio n. 25 in data 29/09/2017 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot. 13352 in data 27/11/2017;

**RICORDATO** che il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere;

**RICHIAMATI** i provvedimenti di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 citato

- per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 21/11/2018;

- per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 85 del 23/12/2019;

con i quali si disponeva il mantenimento delle partecipazioni e si dava atto che non erano necessarie ulteriori azioni di razionalizzazione;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni e non ricorrono condizioni che impediscono il mantenimento delle partecipazioni;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi e uffici comunali competenti, e in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

**CONSIDERATO** che, come meglio specificato nella **relazione tecnica allegata** alla presente deliberazione, il Comune alla data del 31/12/2019 deteneva quote di partecipazione nelle seguenti società:

1) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Società	CF	Valore % partecipazione sul capitale sociale
A.M.O. S.P.A.	02727930360	0,141%
LEPIDA S.P.A.	02770891204	0,0014%
SETA S.P.A.	2201090368	0,035%

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

**FERMO RESTANDO** che gli esiti della ricognizione e della disamina della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute sono esposti nella **relazione tecnica allegata** alla presente deliberazione, in questa sede si rileva che:

- il Comune limita la propria partecipazione societaria solo ai casi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità.
- con riferimento alle altre partecipazioni societarie, attualmente detenute, non sussistono le condizioni perché si possano effettuare piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione e che margini di intervento si possono individuare con riferimento al contenimento di costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**CONSIDERATO** che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera e relativo allegato, come risulta dal verbale n. 66 del 23.12.2020 agli atti prot. 13452/2020, **allegato sotto la lettera b)** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che lo sviluppo della trattazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli la responsabile dell'Area Servizi Finanziari, dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile;

**DATO ATTO infine** che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. Enti Locali;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:

Presenti: n. 13 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita, Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),  
Astenuti: n. 0,  
Votanti: n. 13,  
Favorevoli: n. 13,  
Contrari: n. 0;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il **Piano di analisi dell'assetto complessivo al 31/12/2019 - Piano di razionalizzazione 2020 e delle società pubbliche, allegato sotto la lettera a)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie dirette dell'Ente;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.

**Comune di Savignano sul Panaro**  
Provincia di Modena

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Tagliavini Enrico  
F.to digitalmente

**Il Segretario Comunale**  
Dallolio Paolo  
F.to digitalmente

---

**Documento informatico firmato digitalmente** ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa